

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

### Municipio


Cugnasco, 26 febbraio 2021 Risoluzione municipale 5038 – 15.02.2021

# MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 92

Aggiornamento della Convenzione con lo Stato del Cantone Ticino per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile del Comune di Cugnasco-Gerra



Commissione della gestione Commissione delle petizioni



Signora Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

il 4 gennaio 2021 il Dipartimento del territorio, Area dell'esercizio e della manutenzione, ci ha inviato la Convenzione menzionata.

#### 1. Competenza

La Legge organica comunale (LOC, articolo 193a) affida ai Comuni la facoltà di sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti. La Convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La Convenzione deve essere approvata dall'Assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Il Regolamento organico comunale (ROC, articolo 26 cpv. 1 lettera e) – in applicazione della delega di competenze dal Consiglio comunale al Municipio contenuta negli articoli 13 cpv. 2 LOC e 5a del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) – conferisce al Municipio la competenza di sottoscrivere convenzioni fino all'impegno massimo di Fr. 30'000.- per ogni Convenzione e per una durata massima di due anni.

Il contratto che ci accingiamo a presentavi prevede un impegno finanziario annuo inferiore alla cifra indicata ma di durata superiore ai due anni ammessi. Infatti, la scadenza della Convenzione è fissata per il 31 dicembre 2022 ma prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta da parte di uno dei due contraenti (articolo 7). Concretamente siamo quindi di fronte ad una Convenzione di durata indeterminata, ragione per cui la competenza decisionale in merito è esclusivamente attribuita al Consiglio comunale.

# 2. Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comune

La Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983 si applica a tutte le strade pubbliche o aperte al pubblico (articolo 1 cpv. 1 LStr).

L'articolo 2 LStr fornisce la definizione di quanto inteso come strade, e precisamente:

- 1) Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni.
- 2) Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.
- 3) Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.

Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari ad un'adeguata sistemazione tecnica delle medesime come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta ed evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi (articolo 3 LStr).

Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade d'importanza generale, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell'abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale (articolo 4 cpv. 1 LStr).

I Comuni e gli altri enti locali provvedono invece alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle altre strade, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (articolo 5 cpv. 1 LStr).

Per quanto attiene all'**illuminazione delle strade**, l'articolo 28 LStr prescrive che all'interno delle zone edificabili, essa è di regola compito dei Comuni (cpv. 1). Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili (cpv. 2).

Per quanto attiene alla **manutenzione**, l'articolo 37 LStr indica che le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione. La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni cagionati alle opere dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo.

La Legge (articolo 39 LStr) affida poi, per le strade cantonali situate nelle zone edificabili, ulteriori oneri speciali ai Comuni. Essi devono in particolare provvedere:

- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;
- all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;
- alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
- alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
- alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.

I Comuni, stando al cpv. 2 del medesimo articolo, devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere da loro realizzati sulle strade cantonali. Al Cantone e ai Comuni è infine data facoltà di regolare mediante apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane (articolo 39 cpv. 3 LStr).

#### 3. La Convenzione

La Convenzione che vi viene ora sottoposta per esame e approvazione va a sostituire quella sottoscritta il 12 ottobre 2009, ratificata a seguito della costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, in sostituzione dei precedenti contratti conclusi il 5 novembre 1984 e il 28 marzo 2000 con gli ex Comuni di Cugnasco, rispettivamente Gerra Verzasca. L'esigenza di aggiornare il testo convenzionale sorge dalla recente costituzione del nuovo Comune di Verzasca e dalla necessità di escludere dal contratto i tratti di strade cantonali presenti nell'ex frazione di Gerra Verzasca.

Gli articoli 1 e 2 della nuova Convenzione, invariati rispetto a quella in vigore, definiscono, sulla base dell'articolo 39 LStr richiamato in apertura, la ripartizione dei compiti di manutenzione tra il Comune e il Cantone.

Al **Comune** (articolo 1) sono affidati in esecuzione, a sue complete spese, i seguenti lavori:

- la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra- e sottopassi, compreso il servizio invernale;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;
- la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.

Al **Cantone** (articolo 2) sono invece affidati i seguenti lavori:

- la pulizia del campo viabile;
- la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);
- il servizio invernale del campo viabile;
- la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;
- la manutenzione e il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).

Mediante la Convenzione oggetto del presente Messaggio, sono quindi affidate al Cantone pure le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo stradale, delle caditoie e delle canalizzazioni, manutenzione delle banchine e scarpate) che, secondo l'articolo 39 cpv. 1 LStr, sarebbero di competenza comunale.

Per queste prestazioni, effettuate in 3 interventi annuali di pulizia del campo viabile e 1 intervento annuo di pulizia delle caditoie, è richiesto al Comune il pagamento di un contributo annuo di cts. -.71 per metro quadrato di superficie stradale (articolo 3 della Convenzione).

Le strade sottoposte alla manutenzione da parte del Comune, che mediante l'allegata Convenzione è trasferita dietro compenso al Cantone, sono indicate all'articolo 4 della Convenzione e nell'annessa planimetria. La superficie stradale totale è quindi di **mq 20'570.00**. La superficie stradale disciplinata nella vigente Convenzione, che come detto comprende anche le tratte stradali nella frazione di Gerra Verzasca, ammonta a mq 33'320.

A livello finanziario quindi, applicando il contributo di cts. -.71 per metro quadrato di superficie stradale, l'onere annuale a carico del Comune di Cugnasco-Gerra con la sottoscrizione della nuova Convenzione ammonterà a **Fr. 14'604.70**, a fronte di Fr. 23'657.20 risultanti dall'attuale contratto, con una minor spesa annua per il Comune di Fr. 9'052.50.

Il Municipio ha approfondito la situazione, valutando pure la possibilità di eseguire in proprio (tramite la squadra degli operai comunali e mediante mandati a ditte esterne) gli interventi disciplinati dalla Convenzione. Alla luce dell'onere stabilito dalla Convenzione, l'Esecutivo ritiene che un intervento autonomo, considerando pure l'attività legata al servizio invernale, non risulti economicamente più vantaggioso per il Comune. Di conseguenza, lo scrivente Municipio reputa di proseguire il rapporto di collaborazione con il Cantone in base alla Convenzione in esame.

# 4. Conseguenze finanziarie per il Comune

Come indicato, l'onere annuo a carico del Comune ammonta a **Fr. 14'604.70**. Nel preventivo 2021 del Comune (dicastero Traffico, Servizio Strade cantonali, conto no. 610.351.03) si è già operato un adeguamento dell'uscita in base ai dati in nostro possesso. L'onere complessivo era stato stimato in Fr. 19'500.-.

#### Aspetti procedurali e formali

**Preavviso commissionale:** l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale – ROC). La Commissione della gestione è competente per quanto riguarda gli aspetti finanziari (articolo 181 della Legge organica comunale – LOC).

**Collisione di interesse:** nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 della Legge organica comunale – LOC).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione della Convenzione, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 193a LOC) è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

# PROPOSTA DI DECISIONE

Premesso quanto precede, si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

1. È approvata la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Cugnasco-Gerra, per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO IL SEGRETARIO
Gianni Nicoli Luca Foletta

# Allegati:

- 1. Nuova Convenzione e relativo allegato
- 2. Convenzione in vigore

# CONVENZIONE

tra lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

e

#### il Municipio di Cugnasco-Gerra

per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

richiamato l'art. 39 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che recita:

- "Delle strade cantonali situate all'interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:
- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;
- all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;
- alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
- alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
- alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
- <sup>2</sup>I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.
- <sup>3</sup>Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

# si conviene quanto segue:

- 1. Al Comune di Cugnasco-Gerra sono affidati in esecuzione, a complete sue spese, sulle strade cantonali di cui all'art. 4 i seguenti lavori:
- la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra- e sottopassi, compreso il servizio invernale,
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa,
- la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.
- 2. Allo Stato del Cantone Ticino sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali di cui all'art. 4 i seguenti lavori:
- la pulizia del campo viabile,
- la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo),
- il servizio invernale del campo viabile,
- la manutenzione della pavimentazione del campo viabile.

- la manutenzione e il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).
- 3. Per le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, delle banchine e delle scarpate), comprendenti 3 interventi annuali di pulizia del campo viabile e 1 interventi annuale di pulizia delle caditoie, sarà richiesto un compenso annuo di CHF 0.71 per metro quadrato di superficie stradale (valuta 2020).
- 4. La convenzione si applica alle seguenti strade (vedi anche planimetria allegata);

| Asse                           | Tratto                        | [m]  | [L] | [m2]      |
|--------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----------|
| S410 Cugnasco-Gaggiole-Gordola | "A" da PR 0+000 a PR 0+270    | 270  | 6   | 1'620.00  |
|                                | "B" da PR 0+270 a PR 10+300   | 1030 | 5   | 5'150.00  |
|                                | "C" da PR 10+1300 a PR 20+230 | 930  | 4.5 | 4'185.00  |
| S410.1 Agarone - Medoscio      | da PR 0+000 a PR 0+550        | 550  | 4.5 | 2'475.00  |
| P13 Bellinzona - Ascona        | da PR 110+250 a PR 120+270    | 1020 | 7   | 7'140.00  |
|                                | totale sup.carreggiata        |      |     | 20'570.00 |

- 5. Il pagamento di ogni indennità è subordinato al completo adempimento degli obblighi assunti dal Cantone e dal Comune.
- 6. L'indennità di cui al punto 3. sarà adeguata in caso di eventuali rincari o diminuzioni dei salari, materiali e macchinari.

Farà stato quanto ufficialmente riconosciuto dal Cantone per le variazioni del carovita, ritenuto che l'incidenza della mano d'opera sull'indennità base è del 90%.

L'indennità base del 2020 è quella esposta al punto 3.

Il primo adeguamento in funzione del rincaro sarà applicato nella fatturazione per l'anno 2021.

7. La convenzione entra in applicazione il 1° gennaio 2021. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.


Se una delle parti contraenti non denuncia la convenzione almeno tre mesi prima, la stessa si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno.

- 8. La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio del Comune di Cugnasco-Gerra del 12 ottobre 2009 ratificata dal Consiglio di Stato con la risoluzione governativa n. 2007 del 27 aprile 2010;
- 9. La convenzione diverrà esecutiva con la ratifica del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 4 gennaio 2021

# PER LA DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI

| Divisione delle costruzioni<br>Il Direttore          | Area dell'esercizio e della manutenzione<br>Il Capoarea |  |
|--|---|--|
| ing. Giovanni Pettinari                              | ing. Giovanni Piccolo                                   |  |
|  |   |  |
| PER IL MUNICIPIO DI CU                               | JGNASCO-GERRA   |  |
| II Sindaco   | Il Segretario   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| PER IL CONSIGLIO                                     | O DI STATO  |  |
| Il Presidente:                                       | Il Cancelliere:   |  |
|  |   |  |
| Norman Gobbi   | Arnoldo Coduri  |  |
|  |   |  |
| Ratificata con Risoluzione Governativa n°            | del   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| Allegati: Allegato, planimetria strade convenzionate |   |  |



Convenzione per l'ordinamento dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comune di Cugnasco-Gerra

**ALLEGATO** 

Pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e cura delle aree verdi

Bellinzona, 04.01.2021

Pagina 1 di 3

Emissione 26.09.2003

# CONVENZIONE

tra lo Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

е

# il Municipio di Cugnasco-Gerra

per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

Richiamata la circolare del 4 luglio 1984 dell'ex Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni; richiamato l'art. 39 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che recita:

"Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra-sottopassi, compreso il servizio invernale;
- all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;
- alla pulizia del campo viabile.

I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da essi eseguiti sulle strade cantonali";

#### si conviene quanto segue:

- 1. Al Comune di Cugnasco-Gerra sono affidati in esecuzione, a complete sue spese, sulle strade cantonali di cui all'art. 4, i seguenti lavori:
  - la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;
  - l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;
  - la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.

Pagina 2 di 3

Emissione 26.09.2003

- 2. Allo Stato del Canton Ticino sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali di cui all'art. 4, i seguenti lavori:
  - la pulizia del campo viabile;
  - la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);
  - il servizio invernale del campo viabile;
  - la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;
  - la manutenzione ed il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).
- Per le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, banchine e scarpate), comprendenti 4 interventi annuali di pulizia del campo viabile e 2 interventi annuali di pulizia delle caditoie, sarà richiesto un compenso annuo di fr. 0.71 per metro quadrato di superficie stradale (valuta 2009).
- 4. La convenzione si applica alle seguenti strade:
  - vedi dettaglio allegato

per complessivi mq 33'320.

- 5. Il pagamento di ogni indennità è subordinato al completo adempimento degli obblighi assunti dal Cantone.
- 6. L'indennità di cui al punto 3. verrà adeguata, in caso di eventuali rincari o diminuzioni dei salari, materiali e macchinari.

  Farà stato quanto ufficialmente riconosciuto dal Cantone per le variazioni del carovita, ritenuto che l'incidenza della mano d'opera sull'indennità base è del 90%.

Il primo adeguamento in funzione del rincaro sarà applicato nella fatturazione per l'anno 2010.

7. La convenzione entra in applicazione il 01.01.2010. La scadenza è fissata il 31.12.2010. Pagina 3 di 3

Emissione 26 09.2003

Se una delle parti contraenti non denuncia la convenzione almeno tre mesi prima, la stessa si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno.

- 8. La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente degli ex Comuni seguenti e ratificate dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa:
  - Cugnasco del 5 novembre 1984, risoluzione governativa no. 6421, del 20.11.2004;
  - Gerra Verzasca del 28 marzo 2000, risoluzione governativa no. 1551, del 12.04.2000.
- 9. La convenzione diverrà esecutiva con la ratifica del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 12 ottobre 2009

# PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Divisione delle costruzioni

Il Direttore:

Area dell'esercizio e della manutenzione

Il Capoarea:

iccolo

III Sed

G. Pettinari

PER IL MUNICIPIO PI CUGNASCO GERRA

Il Sindaco:

Susceptible of the susceptible of the susceptible of the susceptibility of the susceptib

La presente convenzione è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risolazione governativa del 27 aprile 2010

PER IL CONSIGLIO DI STATO

-II Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

g. Gianella

2007

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

Art. 39 Legge sulle strade

Strade sottoposte alla manutenzione da parte del Comune nelle zone edificabili conformemente al Piano Regolatore comunale.

TRATTE, Sezioni di:

# Gerra Verzasca - mq 25'120

- strada in Valle (Prato Maggiore)
- strada in Valle (Croce)
- strada principale Gerra Piano
- Gerra Piano-Medoscio (fino alla località "Log")
- Agarone-Piandesso

# Cugnasco - mq 8'200

- strada principale
- accesso per Medoscio